



Coordinamento-Settore  
Università e Ricerca

Roma, 29.01.2008  
Prot. 25.08

Al Magnifico Rettore  
Ai membri del Senato accademico  
Ai membri del Consiglio di Amministrazione  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Direttore amministrativo  
I Università degli Studi di Roma  
Tor Vergata

Al Ministro dell'Università e della Ricerca  
Al Capo di Gabinetto  
Ministero Università e Ricerca

Al Ministro per le Riforme e Innovazioni nella  
pubblica amministrazione  
Al Capo di Gabinetto del Dipartimento per le  
Riforme e Innovazioni nella pubblica  
amministrazione  
All'Ispettorato per la funzione pubblica  
Dipartimento Riforme e Innovazioni

Alla Ragioneria generale dello Stato :  
Ispettorato generale di finanza (IGF)  
Ispettorato generale di finanza delle pubbliche  
amministrazioni (IGEPA)  
Ispettorato generale per l'ordinamento del  
personale e analisi dei costi del lavoro pubblico  
(IGOP)  
Ministero dell'Economia

Alla Procura della Corte dei Conti del Lazio

OGGETTO: Fondazione PTV: dubbi di legittimità.

I componenti degli organi accademici in indirizzo sono chiamati ad approvare le modifiche allo Statuto della fondazione PTV. Riteniamo che il voto favorevole faccia nascere in ognuno di loro una responsabilità personale e diretta, relativa alla illegittimità di quanto approvato e, soprattutto, a un danno rilevante all'Università e all'erario.

Sotto il profilo dell'illegittimità, si ricorda che l'unica normativa in vigore per l'istituzione di fondazioni universitarie è costituita dalla legge n. 388/2000 e dal suo decreto attuativo, D.P.R. n. 254/2001. Queste due norme vengono violate. Elenchiamo di séguito le principali discrepanze, senza pretese di esaustività.

1) l'art. 1 del citato D.P.R. consente l'istituzione di fondazioni "per lo svolgimento di attività strumentali e/o di supporto alla didattica e alla ricerca". L'assistenza – come riconosciuto dalla normativa in materia e più volte affermato dallo stesso protocollo Università/Regione – è attività inscindibile dalla didattica e dalla ricerca; come tale, essa fa parte delle funzioni primarie universitarie. .

2) l'art. 2 del citato D.P.R. autorizza le fondazioni a svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca amministrando beni di cui abbiano la proprietà o il possesso, nonché "le strutture universitarie delle quali sia stata loro affidata la gestione". Nelle modifiche proposte, non si cede alla fondazione solo la gestione dell'attività; ma si cede, e a titolo gratuito, la proprietà della struttura strumentale. Si prevede infatti che, ad esito favorevole della sperimentazione, la Fondazione PTV riceva in donazione dall'Università i beni mobili e immobili prima in uso. La verifica sull'esito favorevole spetta, però, alla sola Regione, avendo l'Università abdicato al suo diritto-dovere di proprietario e socio fondatore.

3) anche sugli organi statutari il citato D.P.R. detta precise norme; in particolare :

- il Presidente è nominato dall'ente di riferimento, cioè, a norma dell'art. 1, dall'Università ed ha la legale rappresentanza della fondazione. Le modifiche prevedono la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV (in cui l'Università non detiene la maggioranza) ed espungono dal vigente statuto la capacità di agire e resistere; il potere di sottoscrivere impegni viene ora diviso con il direttore generale, al quale sono assegnate pesanti competenze esclusive.
- Il Consiglio di Amministrazione prevede fra i suoi componenti almeno uno nominato dal Ministero dell'Università; spetta, fra l'altro al CdA la nomina del direttore generale. Nelle modifiche proposte quest'ultimo viene nominato su parere vincolante della Regione; non vi è nessun rappresentante del MiUR. Gli sono attribuiti vasti poteri, fra i quali il compito di coordinare sul piano gestionale l'assistenza, la ricerca e la didattica: risulta, così, l'unica figura dirigenziale che, esercitando in campo squisitamente pubblici poteri privati, si sottrae al divieto imposto dal D.Lgs. 165/2001.
- Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti provenienti dal Ministero del Tesoro e 2 provenienti dal MiUR. Di tutto ciò non vi è traccia nello Statuto della Fondazione PTV, come non vi è traccia dell'esperienza quinquennale in attività di revisione presso Università che il D.P.R. ritiene requisito per la nomina.

Ma proprio l'esclusiva imposizione di revisori provenienti dall'area governativa doveva far riflettere: ciò che il legislatore aveva a cuore era l'impiego del denaro pubblico. La loro assenza è tanto più grave, in quanto a nostra conoscenza non vi sono norme che autorizzino l'Università a disperdere – trasferendo la proprietà a titolo gratuito – un patrimonio che non è solo loro. Il Policlinico è stato costruito con denaro pubblico su



un terreno espropriato; fondi pubblici ed esproprio avevano come destinatario l'Università. Il dono del Policlinico alla Fondazione PTV farebbe cadere questa condizione, ingenerando nei precedenti proprietari il diritto di retrocessione. Non è necessario approfondire gli scenari che si aprono davanti a questa possibilità.

Lo stesso interesse pubblico all'assistenza non è tutelato. Qualora la sperimentazione avesse esito positivo e la Fondazione ricevesse in dono forse la più grande clinica privata d'Europa, cadrebbero i presupposti in base ai quali il Servizio sanitario ha l'obbligo (morale e politico, se non giuridico) di convenzionarsi con l'Università. Questa verrebbe a perdere, con danno rilevante per l'intero Ateneo, la possibilità di fare didattica e ricerca in campo medico.

Per quanto riguarda il personale dipendente, che verrebbe trasferito al privato impiego della Fondazione PTV, non si riesce a comprendere quale norma permetterebbe la perdita dello status di dipendente da pubblica amministrazione.

Questi sono i principali motivi che ci spingono a chiedere un attento ripensamento prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa propedeutici all'istituzione della Fondazione PTV.

Con distinti saluti

UILPA- Università e Ricerca  
Il Segretario Generale  
Alberto Civica

